



ORIGINALE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE PENALI**

---

**IL PRIMO PRESIDENTE**

**Vista** la ordinanza della Prima Sezione penale emessa in data 14/11/2013, depositata in data 16/12/2013, e pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite penali in data 18/12/2013, con la quale è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite penali del ricorso di cui al procedimento **20474/13 R.G.**, essendosi ravvisato un contrasto giurisprudenziale;

**Visti** gli artt. 610 comma 3 e 618 c.p.p.;

**a s s e g n a**

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa;

**f i s s a**

per la trattazione del ricorso in camera di consiglio il giorno

**27 marzo 2014**

**d e s i g n a**

quale relatore del ricorso il consigliere Alberto Macchia.

Roma, **3 GEN. 2014**

il Primo Presidente  
Giorgio Santacroce



50671/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 14/11/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE  
Dott. ANGELA TARDIO  
Dott. MAURIZIO BARBARISI  
Dott. GIUSEPPE LOCATELLI  
Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO

- Presidente - SENTENZA  
N. 3650/2013  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 20474/2013  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AVRAM DUMITRU N. IL 09/02/1977

avverso l'ordinanza n. 13/2013 TRIBUNALE di VERBANIA, del  
21/03/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE  
LOCATELLI;

lette/entite le conclusioni del PG Dott. *Aurelio Galasso, che ha*  
*chiesto il rigetto del ricorso.*

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 21.3.2013 il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Avram Dumitru di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione emessa il 2.2.2011 dal Tribunale di Brescia, con estratto contumaciale notificato al difensore di ufficio in data 21.3.2011, inserita nel provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 10.1.2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania; dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione.

Il Tribunale riteneva ritualmente effettuata la notifica della sentenza contumaciale all'imputato latitante mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.165 cod.proc.pen., osservando che, ai fini della dichiarazione di latitanza, l'art.295 cod.proc.pen., non detta specifiche prescrizioni per la ricerca della persona colpita dalla misura restrittiva, a differenza di quanto stabilito per la emissione del decreto di irreperibilità, e che comunque le verifiche effettuate per la ricerca del latitante, che davano atto dell'avvenuto allontanamento dell'indagato dal territorio nazionale, dovevano considerarsi esaurienti.

Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) il Tribunale non tiene conto della palese inadeguatezza delle attività di ricerca indicate nel verbale di vane ricerche del 23.2.2010, che si limitano a menzionare il risultato delle intercettazioni telefoniche da cui risultava che l'interessato si trovava in Romania e non intendeva fare rientro in Italia, senza approfondire ulteriormente le ricerche in campo nazionale ( presso il domicilio di Avram sito in Cassano d'Adda ed in altri luoghi) ed internazionale, con particolare riguardo alla Romania; applicabilità, anche ai fini della emissione del decreto di latitanza, delle disposizioni dettate dall'art.169 comma 4 cod.proc.pen. in materia di emissione del decreto di irreperibilità nei confronti di persona dimorante all'estero; 2) mancanza di motivazione in ordine alla eccepita nullità della notifica della sentenza nella forma prevista per l'imputato latitante, nonostante la cessazione dello stato di latitanza a seguito dell'arresto avvenuto in Romania il 19.1.2011 in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in altro

224



procedimento dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verbania.

Con memoria del 12.11.2013, denominata motivi nuovi, contesta le conclusioni presentate dal Procuratore generale e richiama talune pronunce della giurisprudenza di legittimità che equiparano la latitanza alla irreperibilità.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso richiede l'esame della questione di diritto se le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen., costituenti presupposto per la dichiarazione della latitanza, debbano necessariamente comprendere le ricerche nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità, ed in particolare se, anche ai fini della dichiarazione di latitanza, sussista l'obbligo di svolgimento delle ricerche all'estero previsto dall'art. 169 comma 4 cod. proc. pen. con riferimento all'imputato irreperibile.

Sul punto si registrano i contrasti giurisprudenziali di seguito indicati.

Secondo un primo orientamento interpretativo, l'art. 295 cod. proc. pen. non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è, pertanto, vincolata all'osservanza dei criteri tipizzati di ricerca previsti in tema di irreperibilità, essendo rimesso al giudice che emette il decreto di latitanza l'apprezzamento della idoneità in concreto delle ricerche medesime. (in tal senso Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko e altri, Rv. 253072). Inoltre l'accertata assenza del ricercato dal territorio nazionale costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della dichiarazione dello stato di latitanza, che cessa soltanto con l'arresto, mentre non ha alcuna influenza sulla permanente condizioni di latitante l'eventuale accertamento della giuridica possibilità di eseguire notificazioni all'estero presso il luogo di residenza del destinatario latitante. (Sez. 1, n. 15410 del 25/03/2010, Arizzi e altri, Rv. 246751).

Secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, la previsione di cui all'art. 169, comma quarto cod. proc. pen., dettata in vista dell'emissione del decreto di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai fini della legittimità dell'emissione del decreto di

22.

14

latitanza, che è una forma di irreperibilità qualificata dalla volontaria sottrazione del soggetto ad un provvedimento coercitivo, essendo tale procedura elemento per valutare il grado di completezza delle ricerche. (Sez. 6, n. 5929 del 22/01/2009, P.M. in proc. Bambach e altro, Rv. 243064; conforme Sez. 1, n. 9443 del 16/02/2010, Havaraj, Rv. 246631).

L'applicabilità dell'art.169 comma 4 cod.proc.pen. è nuovamente negata da Sez. 5, n. 46340 del 19/09/2012, P.G., P.C., Adler e altri, Rv. 253636, secondo cui la emissione del decreto di latitanza non deve essere necessariamente preceduta dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto generica notizia, non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169 comma quarto cod. proc. pen.

Detta pronuncia, al pari della citata decisione Rv246751, evidenzia una incompatibilità logica della estensione al latitante dell'obbligo di ricerca all'estero dell'irreperibile stabilito dall'art.169 comma 4 cod.proc.pen. , considerato che le ricerche fuori dal territorio nazionale dell'imputato irreperibile, di cui si abbia generica notizia che risiede all'estero, sono finalizzate alla comunicazione della informativa sulla esistenza e gli estremi del procedimento penale a suo carico prevista nell'art.169 comma 1 cod.proc.pen., con contestuale invito alla elezione di domicilio nel territorio nazionale; tale esigenza di informazione non è ravvisabile nel caso di indagato latitante che, per definizione , si sottrae volontariamente alle ricerche proprio perché consapevole della esistenza del procedimento a suo carico. Inoltre mentre l'individuazione, a seguito delle ricerche, della precisa residenza o dimora all'estero è idonea a far cessare la condizione di irreperibile ai sensi dell'art.169 comma 1 cod.proc.pen. , essa è influente sulla condizione di latitante che cessa solo a seguito della esecuzione della misura restrittiva.

2. Il secondo motivo di ricorso richiede l'esame della questione di diritto se la cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto all'estero avvenuto in relazione ad altro procedimento penale, anche se non portato a specifica conoscenza del giudice procedente, implichi la

289



illegittimità delle successive notificazioni eseguite nella forma prevista per l'imputato latitante dall'art.165 cod.proc.pen.

Secondo un primo orientamento interpretativo la cessazione dello stato di latitanza implica la illegittimità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., anche qualora non sia stata portata a conoscenza del giudice procedente, gravando su quest'ultimo il compito di verificare che la latitanza non sia cessata e non essendo previsto un onere di comunicazione a carico dell'imputato. (Sez. 1, n. 22076 del 19/05/2009, Scollo, Rv. 244135). E' stato ulteriormente precisato che la notificazione degli atti all'imputato, arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, e di cui risulti agli atti il luogo della detenzione, con conseguente cessazione dello stato di latitanza prima dichiarato, devono compiersi secondo la disciplina prescritta per l'imputato residente o dimorante all'estero e non secondo quella per la notifica al latitante. (Sez. 5, n. 9746 del 05/12/2008 - dep. 03/03/2009, Foley, Rv. 242991)

Secondo un diverso orientamento, l'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali comporta la cessazione del suo stato di latitanza, ma non implica la nullità delle successive notifiche, ancorché effettuate nelle forme previste per il latitante, in assenza di un atto che documenti la cognizione giudiziale del fatto al momento della notifica, e fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto con modalità tali da far ritenere il fatto processualmente accertato, (Sez. 6, n. 14239 del 15/12/2003 - dep. 15/04/2005, Farina, Rv. 231455).

Gli evidenziati contrasti giurisprudenziali giustificano la rimessione del ricorso alle Sezioni unite a norma dell'art.618 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alla Sezioni unite.  
Così deciso in Roma il 14.11.2013.

Estensore  
Giuseppe Locatelli

Presidente  
Arturo Cortese

**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

13 DIC. 2013



**IL CANCELLIERE**  
Rosanna Fotella

Stampa rettangolare con testo: **Il Funzionario Giudiziario**  
Rosa Maria D'AMORE  
Data: 17 DIC 2013  
Firma: [Firma]